



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Delib. C.C. del 29.09.1995 n.407 - Delib. C.C. del 07.03.1996 n.83 - Delib. C.C. del 28.06.1996 n.166 - Delib. C.C. del 27.02.1997 n.291 - Delib. C.C. del 28.02.2000 n. 202 - Delib. C.C. del 30.01.2002 n.116)

Capo I NORME GENERALI

art.1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22-02-1994, n. 146, modificato dall'art.17 - punto 2, del D.L. n. 373 del 07-09-1995, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15-11-1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

art.2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10-09-1982, n. 915, in conformità all'art.59 del D.L.vo 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

art.3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

art.4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge su cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto, dal primo affittuario.

art.5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, purché gestite direttamente dal Comune;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività svolte da imprese commerciali, da piccole e medie imprese nonché per quelle artigianali iscritte all'Albo degli Artigiani tenuto dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la C.C.I.A., ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione rispetto all'intera superficie su cui tale attività viene svolta nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE %
Falegnameria	35
Autocarrozzerie	35
Autofficine per riparazione veicoli	35
Gommisti	35
Autofficine di elettrauto	35
Distributori di carburante	35
Rosticcerie	35
Pasticcerie	35
Lavanderie	35
Studi dentistici ed odontotecnici	35
Tipografie	35
Attività commerciali con produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi	25

art.6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.L.vo 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

art.7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non sia superiore a 500 metri;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.L.vo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

art.8

Parti comuni del condominio

1. Con decorrenza 01-01-1997 per le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile il calcolo della superficie terrà conto anche delle parti che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.L.vo 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:
 - a) aumento del 10% agli alloggi siti in edifici a 2 condomini;
 - b) aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini;
 - c) aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini.
3. Anche con decorrenza 01-01-1997 nei casi di locali multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Capo II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

art.9

Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a) Coefficiente di produttività specifica **q**:
per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria di una attività o di un gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
 - b) Coefficiente medio di produttività specifica **qm**:
per coefficiente medio di produttività specifica q_m si intende il rapporto tra il quantitativo totale q_t di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale St delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa per il medesimo anno: si applica pertanto la relazione $q_m = Q_t/St$.
Ai fini dell'utilizzo per la determinazione delle tariffe della tassa di ogni anno, il valore di Q_t viene stimato applicando all'ultimo valore a consuntivo effettivamente disponibile i trend - in aumento o in diminuzione - della produttività complessiva di rifiuti desumibili dalle serie storiche.
 - c) Indice di produttività specifica **i**:
per indice di produttività specifica proprio di un'attività o gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica secondo la relazione: $i = q/q_m$.
 - d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani **C**:
per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art.61 del D.L.vo 15-11-1993, n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente

all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

e) Tariffa media convenzionale **T_m**:

per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m = C/St$

f) Coefficiente di qualità **K**:

per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc) significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

g) Classe di contribuenza:

per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da coefficienti quantitativi di produttività specifica tra loro simili, e da analoghe caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto, così da ritenersi assoggettabili a carico tributario omogeneo.

Il numero delle classi di contribuenza viene determinato in relazione all'articolazione tariffaria prevista dal presente Regolamento.

Ogni "i esima" classe di contribuenza è caratterizzata da un proprio coefficiente di produttività specifica q_i, da un proprio indice di produttività specifica i_i, da un proprio coefficiente di qualità K_i, determinati come specificato al successivo art.11.

Ad ogni "i esima" classe di contribuenza corrisponde altresì una tariffa unitaria T_i determinata secondo le modalità di cui al successivo art.12, ed una superficie S_i costituita dalla somma delle superfici tassabili relative ai locali delle attività comprese nella medesima classe.

art.10

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.
3. Per categorie di attività non specificatamente indagate, il coefficiente di produttività specifica può essere determinato con riferimento a criteri di analogia.

art.11

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza e parametri caratteristici

1. Ottenuti, attraverso le modalità di cui all'art.10, i coefficienti di produttività specifica delle diverse attività o gruppi di attività più significativi per presenza nel contesto territoriale e/o per potenzialità di produzione di rifiuti, la formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti di produttività specifica tra loro simili, tenuto conto altresì delle caratteristiche qualitative e merceologiche dei rifiuti prodotti, e dell'esigenza di contenere l'articolazione delle tariffe unitarie.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Il coefficiente di produttività specifica q_i di ciascuna classe di contribuenza è costituito dalla media ponderale, riferita alle rispettive superfici di applicazione del tributo, dei coefficienti di produttività specifica delle n . attività inserite nella classe, secondo la relazione:
$$q_i = \frac{q_1 S_1 + q_2 S_2 + \dots + q_n S_n}{S_i}$$
4. L'indice di produttività specifica i_i di ciascuna classe di contribuenza viene definito attraverso la relazione $i_i = q_i / q_m$
5. Il coefficiente di qualità K_i viene attribuito tenendo conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto mediamente derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

art.12

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Le tariffe unitarie, espresse in L/mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:
 $T_n = K_i i_i T_m$, con arrotondamento alle 10 lire.
2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art.10 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
3. È consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Capo III
**CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA
 POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI**

art.13

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e delle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.L.vo 507/1993 da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79, comma 2, del D.L.vo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

Classe	DENOMINAZIONE
1	Locali destinati ad uso di abitazione, box privati e relative pertinenze.
2	Locali degli alberghi, delle locande e delle pensioni. Locali dei collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza. Casermes, carceri, stazioni.
3	Locali degli esercizi di vendita di ortofruttili, di pollame, di uova, di pesce, di carne, di fiori.
4	Locali di salumeria, drogheria, alimentari, detersivi. Locali di caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie pub, paninoteche, supermercati.
5	Locali delle ricevitorie di totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto, delle rivendite di monopolio, delle rivendite di giornali, delle agenzie ippiche, dei saloni di bellezza, delle saune, dei bagni pubblici, dei diurni. Locali dei negozi per la vendita di tessuti e abbigliamento, vendita di ricambi in genere, di elettrodomestici, depositi di bibite ed acque minerali, dei negozi per la vendita al minuto di articoli diversi dall'alimentazione e non compresi nelle altre classi. Farmacie, ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi cliniche, calzature, oreficeria, cartoleria. Stazioni di servizio carburanti (comprensivi anche dei locali adibiti ad uffici, a cassa, bar, ristorante, officina, lavaggio).
6	Locali di esposizione vendite mobili, di auto e motoveicoli, di macchinari agricoli, delle autorimesse, degli autoservizi e degli autotrasporti. Locali dei teatri, dei cinematografi, delle palestre e degli impianti sportivi, delle scuole, delle autoscuole, degli ospedali e case di cura.
7	Locali degli stabilimenti ed opifici industriali.
8	Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani ed esercizi di commercio all'ingrosso, agenti con deposito.
9	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, di viaggi, degli ordini professionali. Locali degli uffici pubblici, dei musei, delle biblioteche. Studi medici e veterinari. Fotocopie, pompe funebri (uffici).
10	Locali delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religioso, culturale, politica, sindacale, sportiva, di circoli di categoria dopolavoristici, degli enti di assistenza.
11	Locali degli studi televisivi e radiofonici, discoteche, sale da gioco, da ballo, di ritrovo e divertimento in genere con flippers e videogames, biliardi, sale ricevimenti.
12	Aree scoperte dei veicoli in demolizione.
13	Aree scoperte di qualsiasi altro tipo e tettoie.
14	Banchi di vendita all'aperto di qualsiasi genere in forma ambulante nei mercati coperti o rionali oltre i 183 giorni
15	Banchi di vendita all'aperto di qualsiasi genere in forma ambulante nei mercati coperti o rionali fino a 182 giorni
16	Vendita ed esposizione mobili (con esclusione della vendita promiscua con arredi, elettrodomestici, macchine per ufficio ed articoli similari) e autorimesse pubbliche

Capo IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE E TARIFFE

art.14

Limite territoriale applicazione tassa

1. L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale per il quale s'intende quello compreso nel perimetro urbano tracciato dalla nuova circumscrizione costituita da una parte dalla S.S. 16 che collega l'incrocio di Via Bari a quello di Via S. Severo, dall'altra parte dalla sopraelevata (Nuova Tangente Meridionale) che va dall'incrocio di Via Bari al raccordo autostradale di Via Manfredonia, comprendente tutti i nuclei di qualsiasi complesso edilizio costituiti nell'interno di essi, oltre le borgate di Segezia, Cervaro, Incoronata, Arpinova, Tavernola, Mezzanone e Rignano Scalo.

art.15

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - c) le piccole e medie imprese nonché quelle artigianali iscritte all'Albo degli Artigiani tenuto conto della Commissione Provinciale dell'Artigianato, di nuova istituzione e che non derivino dalla cessazione di preesistenti imprese, per un periodo di tre anni dall'inizio dell'attività, elevato a cinque per le iniziative costituite ai sensi delle vigenti leggi che incentivano l'imprenditoria giovanile.

art.16

Riduzioni

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997:
 - 1) sono computate per la metà le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
 - 2) sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, invece, la tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:
 - a) abitazioni occupate da unica persona o da coniugi entrambi di almeno 65 anni di età o nuclei familiari composti da una persona anziana e un disabile con almeno il 70% di invalidità, se con un limite di reddito complessivo del nucleo familiare massimo pari a 12 milioni lordi annui: 40%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale nelle zone che fruiscono del servizio di raccolta rifiuti delimitate dalla perimetrazione approvata dal Consiglio comunale: 30%;
 - c) abitazioni con un unico occupante:30%;
 - d) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - e) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione

- principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
- f) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera e) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- g) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Capo V **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

art.17

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.L.vo 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Capo VI **PROCEDURE E SANZIONI**

art.18

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.L.vo 507/1993 presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione. La denuncia ha

effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. Con decorrenza dall'anno 1996 è fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

art.19

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.L.vo 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

art.20

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle

superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.L.vo 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

art.21
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.L.vo 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

art.22
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.L.vo 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L.vo 31-12-1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28-01-1988, n. 43 e dell'art.20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 638 e successive modificazioni.

art.23
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, è fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme regolamentari (ivi compresi i criteri di commisurazione delle tariffe e le relative riduzioni), come previsto dagli artt.79 e 80 del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni di legge.